

Causa T-341/02

Regione Siciliana contro Commissione delle Comunità europee

«FESR — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Chiusura di un contributo finanziario —
Ricorso di annullamento — Soggetto direttamente interessato — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2004 II - 2879

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro e che dispone la chiusura definitiva di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale — Ricorso proposto da un'autorità regionale — Soggetto non direttamente interessato — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

Un ente pubblico locale, come un'autorità regionale, non è direttamente interessato dalla decisione della Commissione, indirizzata a uno Stato membro e relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante rigetto della domanda presentata dallo Stato membro di cui trattasi di prorogare il termine per la presentazione delle domande di pagamento definitivo riguardanti tale contributo e che procede alla chiusura definitiva dello stesso sulla base unicamente delle spese sostenute entro tale termine.

Infatti, una decisione di questo tipo produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di detto ente soltanto se, senza che lo Stato membro di cui trattasi disponga di un potere discrezionale a tale riguardo, l'ente, da un lato, sia privato del versamento degli importi disimpegnati corrispondenti alle somme non ancora percepite dal FESR a titolo del contributo controverso e relativi alle spese

divenute, a seguito di tale decisione, inammissibili e, dall'altro, sia tenuto alla restituzione dell'indebito corrispondente alle somme già ricevute a titolo del contributo medesimo e destinate a sostenere spese divenute inammissibili. Conseguenze di tal genere non derivano né da una decisione della Commissione che ponga termine ad un contributo finanziario del FESR né da altre disposizioni del diritto comunitario dirette a determinare l'effetto di tale decisione. In particolare, l'eventuale domanda di rimborso dei fondi comunitari versati a un ente pubblico locale è la conseguenza diretta non della decisione della Commissione, bensì dell'azione intrapresa a tal fine dallo Stato sulla base della normativa nazionale per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria in materia.

(v. punti 54, 57, 58, 70)